

TUTELE DEL LAVORO E SOLUZIONI PER LE CRISI AZIENDALI

Dopo un iter piuttosto difficile, considerando che si è trovato ad essere nel mezzo della crisi politica scoppiata lo scorso agosto che ha portato al cambio di maggioranza e alla nascita del nuovo governo Conte, arriva al traguardo il **decreto legge 101 del 2019**, contenente “**Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali**”.

Già questo titolo spiega perché il **Partito Democratico** ha assunto, nei confronti del provvedimento, un **atteggiamento responsabile e attento** alle molte persone coinvolte, a cominciare dai **lavoratori** che chiedono il riconoscimento dei loro **diritti** e la **salvaguardia del posto di lavoro**.

Di qui la ricerca costante di un terreno comune e di soluzioni capaci di contrastare le situazioni di **crisi** che stanno colpendo diverse **aree industriali** del Paese e di dare una **prima risposta** – certo non definitiva, ma importante anche per il senso di marcia che viene indicato – nel complesso e in continuo mutamento campo delle **tutele del lavoro nell'era digitale**, del **welfare per i nuovi lavori**, delle **politiche attive** e della **formazione**.

“Questo decreto rappresenta **un cambio di passo dato dal Partito Democratico** rispetto alle politiche attuate dal governo precedente. Affronta il tema delle crisi aziendali da un altro punto di vista, quello del **diritto al lavoro**. Usciamo dalla propaganda, come quella subita dai pastori sardi abbandonati il giorno dopo la campagna elettorale, per entrare nel terreno della risoluzione di problemi, come sta avvenendo per il sito Whirlpool di Napoli”. Lo ha dichiarato **Debora Serracchiani**, capogruppo del PD in Commissione Lavoro alla Camera dei deputati.

L’obiettivo è quello di **estendere i diritti**. Pensiamo ai **riders** e più in generale ai **lavoratori delle piattaforme digitali** che ora avranno un contratto scritto e copertura per gli infortuni, le malattie professionali e la tutela della privacy per i dati sensibili. Ai **dipendenti dell’Anpal finalmente stabilizzati**, ai cosiddetti **“commercianti esodati”** che vedono riconosciuti i loro diritti.

Un cambio di passo, perché **finalmente viene data concretezza all’economia verde** con il fondo di transizione ambientale che alimenta il processo di decarbonizzazione verso le fonti rinnovabili e l’economia sostenibile.

Detto che le disposizioni per la tutela del lavoro e in particolare per garantire la tutela economica e normativa di alcune categorie particolarmente deboli (i cosiddetti “**riders**”, i lavoratori con disabilità, quelli socialmente utili e di pubblica utilità, i **precari**) sono contenute nel Capo I, negli articoli da 1 a 8, e che quelle per far fronte ad alcune pesanti crisi aziendali riguardano invece il Capo II e gli articoli da 9 a 15, vediamo quali sono le **principali misure** contenute nel provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del disegno di legge “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” AC 2203 e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

FINALMENTE SI TUTELA CHI LAVORA ATTRAVERSO PIATTAFORME DIGITALI (ART. 1)

Questo provvedimento fa una cosa molto semplice: estende l'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, il cosiddetto *jobs act*, per chiarire che **a tutti i lavoratori intermediati anche da piattaforme digitali** (il cosiddetto *gig working*) vengono riconosciute le tutele del lavoro subordinato.

Tra questi lavoratori ci sono i cosiddetti **riders**, i ciclofattorini, per i quali viene aperto un doppio canale: se sono impiegati in modo continuativo ed etero organizzato, avranno per l'appunto applicate le **tutele del lavoro subordinato**, mentre se invece lavorano in modo autonomo, occasionale e discontinuo, avranno **comunque livelli minimi di tutela**: viene superato il cottimo (il compenso non potrà essere stabilito in base alle consegne effettuate), viene garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti nazionali di settori affini o equivalenti, viene riconosciuta un'indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli.

Viene inoltre garantita una **copertura antinfortuni e contro le malattie professionali** a carico del committente, con l'obbligo di stendere in forma scritta i contratti individuali e di assicurare che i lavoratori ricevano ogni informazione utile a tutelare i loro interessi, i loro diritti e la loro sicurezza.

AMPLIATE LE TUTELE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA (ART. 1)

Per gli iscritti alla **gestione separata dell'Inps** non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene ridotto **da tre mensilità a una sola il requisito contributivo** richiesto per usufruire dell'indennità giornaliera di malattia, dell'indennità di degenza ospedaliera, del congedo di maternità e del congedo parentale. Viene inoltre disposto il raddoppio delle attuali aliquote per la determinazione della misura dell'indennità giornaliera di malattia e dell'indennità di degenza ospedaliera.

MAGGIORI POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DELLA “DIS-COLL” (ART.2)

In caso di perdita involontaria della propria occupazione, i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio – potranno usufruire dell'**indennità di disoccupazione**, la cosiddetta **“DIS-COLL”**, se nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione del lavoro hanno versato almeno **un mese di contribuzione, e non più tre**, come in precedenza.

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AL MINISTERO DEL LAVORO (ART. 3 BIS)

Nel corso dell'esame al Senato si è stabilito che i datori di lavoro inoltrino per via telematica le **comunicazioni obbligatorie** relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro non più all'Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, ma direttamente al **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANPAL (ART.4)

Viene stanziato un milione di euro l'anno – in precedenza destinato alla stabilizzazione, mediante concorsi per titoli ed esami, del personale a tempo determinato già dipendente – per consentire all'**Anpal** di modificare la composizione del proprio organico, procedendo ad **assunzioni di personale a tempo indeterminato**. L'Anpal potrà procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale che abbia già prestato servizio con contratto a tempo determinato e nel triennio 2019-2021 potrà bandire specifiche procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato del personale che abbia maturato entro il 1° gennaio 2019 specifiche esperienze professionali con contratto di collaborazione presso la medesima società.

AUMENTA L'ORGANICO INPS (ART.5 E 5-TER)

Grazie a risorse finanziarie già stanziate da norme vigenti, viene incrementata di **1.003 unità** la **dotazione organica** dell'**Inps**. Inoltre nel corso dell'esame al Senato la stessa Inps è stata autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dal 2021, **150 nuovi ispettori del lavoro**.

PROROGA CONVENZIONI E CONTRATTI PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (ART. 6)

Si dispone il rinvio, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2019, del limite temporale per le possibili **proroghe**, da parte di enti territoriali ed enti pubblici, delle **convenzioni** e dei **contratti a tempo determinato** relativi ai **lavoratori socialmente utili** o impegnati in **attività di pubblica utilità**, nel quadro del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato.

PROROGATE LE GRADUATORIE DEI CONCORSI PUBBLICI (ART. 6-BIS)

Nel corso dell'esame al Senato si è stabilito di intervenire sulla disciplina transitoria in materia di **validità delle graduatorie delle procedure concorsuali** per il reclutamento del **personale nelle pubbliche amministrazioni**, consentendo fino al 30 settembre 2020 lo scorrimento delle graduatorie approvate tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 e, a determinate condizioni – uno specifico esame-colloquio, previa frequenza obbligatoria di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione – fino al 31 marzo 2020 di quelle approvate nel 2011.

VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (ART. 7)

Per evitare incongruenze e sovrapposizioni dei riferimenti temporali della validità della **Dichiarazione sostitutiva unica (DsU)** e della disciplina riguardante l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), si dispone che la DsU abbia validità dal momento della presentazione **fino al successivo 31 dicembre** e che i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU stessa siano aggiornati prendendo a **riferimento il secondo anno precedente**.

VERSAMENTI VOLONTARI PER IL FONDO DISABILI (ART. 8)

Prevista la possibilità che il **Fondo per il diritto al lavoro dei disabili**, destinato a erogare incentivi a quei datori di lavoro che assumono persone con disabilità anche gravi, possa essere alimentato anche attraverso **versamenti volontari da parte di soggetti privati**, in un'ottica di solidarietà sociale.

RISORSE PER LE AREE DI CRISI IN SICILIA E SARDEGNA (ART. 9)

Alle regioni **Sardegna e Sicilia** viene attribuita la facoltà di destinare entro il 2019 ulteriori risorse, nel limite rispettivamente di **3,5 milioni** di euro e di **30 milioni** di euro, per proseguire i trattamenti di **Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs)** e di **mobilità in deroga** in favore dei lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriale complessa, a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva stabilite dalla normativa in vigore. Inoltre per quanto riguarda la Sicilia si aumentano le disponibilità finanziarie assegnate alla regione, per far fronte alle particolari ulteriori situazioni di crisi occupazionale emerse, che richiedono il ricorso ad ammortizzatori sociali.

FINANZIAMENTO DELLA PROROGA DELLA CIGS (ART. 9-BIS)

Nel corso dell'esame al Senato si è stabilito un incremento di **90 milioni di euro** per il **2019** delle risorse finanziarie destinate alla proroga del **trattamento di integrazione salariale straordinario** concesso per riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà.

MISURE PER L'AREA DI CRISI DI VENAFRO-CAMPOCHIARO-BOJANO (ART. 10)

Per quanto riguarda l'**area di crisi industriale** complessa **Venafro-Campochiaro-Bojano** e aree dell'indotto, viene disposta l'**estensione** della disciplina della **mobilità in deroga** – con il limite di spesa di **1,5 milioni di euro** per il **2019** – anche ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che agli stessi siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale. Questa misura non varrà per i soggetti che alla data di entrata in vigore del provvedimento percepiscano il reddito di cittadinanza.

FINANZIATO IL PROGETTO STRADALE “MARE-MONTI” (ART. 10-BIS)

Uno stanziamento di **5 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2020 e 2021**, deciso nel corso dell'esame al Senato, servirà a realizzare un ammodernamento del primo tratto del **progetto stradale** denominato **“Mare-Monti”**, per sviluppare il collegamento tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del distretto Fermano-Maceratese e la rete autostradale delle Marche.

ESONERO DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE (ART. 11)

Le imprese del settore della **fabbricazione di elettrodomestici** – ad esempio la **Whirlpool**, con la crisi che interessa lo stabilimento di Napoli – che abbiano un organico superiore ai 4 mila addetti e a unità produttive collocate nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa, qualora per garantire la continuità produttiva e mantenere stabili i livelli occupazionali abbiano stipulato contratti di solidarietà, sono **esonerate dalla contribuzione addizionale** in caso di ricorso all'intervento dell'integrazione salariale straordinaria.

L'esonero, riconosciuto nel limite di spesa di **10 milioni** di euro per il **2019** e di **6,9 milioni** di euro per il **2020**, è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo **accordo governativo** tra **l'impresa** e le **organizzazioni sindacali** dei lavoratori, da stipulare entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione, in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali.

Da ricordare che nel corso dell'esame al Senato al settore degli elettrodomestici si è aggiunto quello del personale addetto agli impianti di trasporto a fune, ad attività sportive in **località sciistiche e montane**, e alla gestione delle piste da sci nell'elenco delle attività stagionali per cui è previsto l'esonero dal versamento del contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

FINANZIAMENTO DI TRATTAMENTI DI MOBILITÀ IN DEROGA (ART. 11-BIS)

Nel corso dell'esame al Senato si è introdotta una misura riguardante il finanziamento dei trattamenti di **mobilità in deroga** concessi, per un limite massimo di dodici mesi, ai **lavoratori** che abbiano **cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga** nel periodo compreso **tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018** e che non abbiano diritto alla Naspi. In particolare, si sostituisce il riferimento all'impiego di eventuali risorse residue delle regioni o delle province autonome con la possibilità per le stesse di utilizzare le risorse già loro assegnate.

ESTENSIONE INDENNIZZO PER CESSATA ATTIVITÀ COMMERCIALE (ART. 11-TER)

Sempre nel corso dell'esame al Senato si è stabilito di riconoscere l'**indennizzo per cessazione di attività commerciale** anche ai soggetti (cosiddetti **“commercianti esodati”**) che risultavano in possesso dei requisiti nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA PER LE CRISI D'IMPRESA (ART. 12)

Un contingente di personale fino ad un massimo di **dodici funzionari**, dotato di specifiche e necessarie competenze ed esperienze nel settore della politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di impresa, andrà a **potenziare la struttura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali** che si occupa del monitoraggio delle politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo.

MISURE SULL'EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA (ARTT.13, 13-BIS E 13-TER)

Si dispone che la **quota annua dei proventi derivanti dalle aste CO₂** eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, venga destinata al **Fondo per la transizione energetica nel settore industriale**, per il finanziamento di **interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico** del settore industriale e, per una quota fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al **Fondo per la riconversione occupazionale** nei territori in cui sono ubicate **centrali a carbone** (da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge). Il suddetto Fondo per la transizione energetica nel settore industriale verrà istituito sempre presso il Mise, per il sostegno della transizione energetica di settori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.

Si interviene, poi, anche in materia di **controlli e sanzioni** riguardo gli **incentivi** relativi alle **energie da fonti rinnovabili** e di finanziamento – con un incremento di **500 mila euro** per il **2019**, di **1 milione** per il **2020** e di **5 milioni** per il **2021** – del **Fondo per la crescita sostenibile**. A quest'ultimo proposito, l'aumento delle risorse è finalizzato al sostegno sull'intero territorio nazionale della nascita e dello sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi.

SOPPRESSE LE DISPOSIZIONI SULL'ILVA

Nel corso dell'esame al Senato sono state **soppresse le disposizioni** contenute nell'originario articolo 14 del decreto e riguardanti l'esclusione dalla **responsabilità penale e amministrativa** del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente – e dei soggetti da questi delegati – dell'**Ilva di Taranto** in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale.

CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO, COSIDDETTA “END OF WASTE” (ART. 14-BIS)

Ancora una volta con l'esame del Senato, si è intervenuti in materia di **cessazione della qualifica di rifiuto** (la cosiddetta **“end of waste”**). A differenza del testo vigente del Codice dell'ambiente, dove si prevede che ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è necessario che la sostanza o l'oggetto sia comunemente utilizzato per scopi specifici, il nuovo testo prevede che la sostanza o l'oggetto sia destinato ad essere utilizzato per scopi

specifici. Si mette cioè in rilievo non il comune utilizzo, ma la **destinazione all'utilizzo**, per **favorire il riciclo** e dare una **spinta alla filiera industriale del green**.

MODIFICHE RIGUARDANTI IL FONDO SALVA OPERE (ART. 15)

Si introducono **modifiche** all'articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019, il cosiddetto "decreto crescita", che ha istituito un **Fondo salva opere** per garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori. Si consente l'accesso alle risorse del Fondo anche ai fornitori, nelle ipotesi di affidamenti da parte di contraente generale; si prevede la surroga del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei diritti dei beneficiari del Fondo, oltre che nei confronti dell'appaltatore o dell'affidatario del contraente generale, anche verso il contraente generale; si disciplina la procedura per l'accesso a favore delle imprese beneficiarie alle risorse del Fondo, anche in pendenza di controversie giurisdizionali, contributive e fiscali.